



Decreto del Sindaco

Decreto n. 27 del 19/06/2025

APPLICAZIONE ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92 E S.M.I. CONFERIMENTO INCARICO QUALE ESPERTO DI FIDUCIA DEL SINDACO PER L'ATTUAZIONE DI GOVERNO IN TEMA DI SFIDE TECNOLOGICHE E AMBIENTALI E DI CRITICITA' SOCIALI

IL SINDACO

Premesso che:

- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo civile, sociale ed economico e costruire nel rispetto delle funzioni proprie dell'Ente Locale, quanto necessario per affrontare le sfide e i compiti del tempo attuale e del futuro sia in ambito tecnologico che socio ambientale;
- il Legislatore siciliano, con l'emanazione della legge regionale n. 7 del 1992 e s.m.i., ha inteso ridisegnare il ruolo del Sindaco, ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, con l'assunzione di un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico - amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

Visto l'articolo 14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 (modificato dall'art.9 comma 1, della L.R. 17 febbraio 2021, n.5), che - a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale - oggi così recita... *il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione. L'oggetto e le finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto di conferimento* entro il limite di n.03 incarichi per come previsto per i Comuni da 30.000 fino a 250.000 abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Trapani;

Considerato che, ai sensi delle Pronunce della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ex plurimis n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/N2008:

- ai sensi dell'art. 15, lettera "o", del proprio Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative".

- il Sindaco - al quale spettano, oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti - ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa burocratica di supporto (vedasi anche Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenze n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

- vi è differenza ontologica tra le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 e ss.mm.ii;

- il citato art. 14 della L.R. 7/1992, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

Dato atto che, sul punto è intervenuta da recente anche la Corte dei Conti sez. di Controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 111/2025 che, in materia di collaboratori esterni per come disciplinata dall'articolo 14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 (modificato dall'art.9 comma 1, della L.R. 17 febbraio 2021, n.5) ha così espresso il proprio orientamento:.... *a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art.9 comma 1 della l.r. n.5/2021 (cfr sentenza 25/1-15/3/2022 n.70, della Corte Costituzionale in merito) occorre fare riferimento alla precedente formulazione dell'art.14,comma 1 della l.r. n.7/92 che così recita" il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza,può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione"* chiarendo altresì che *..il ricorso all'esperto ex art.14 nasce dall'esigenza di conseguire specifici obiettivi che devono essere individuati cristallizzati nell'atto di nomina..... come previsto dall'art. 7, c.6 del TUPI, disposizione che costituisce espressione dei principi di cui all'art.97 Cost. (Corte dei Conti n.70/2022) ribadendo che.... le attribuzioni dell'esperto non possono riguardare attività di supporto agli uffici in materia di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità e devono porsi in stretta correlazione con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo del sindaco;* dunque, dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica e, come tale, estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;

Preso atto che i contenuti del programma di Governo del Sindaco per il II° mandato 2023/2028 complessivamente gettano le basi per una nuova comunità in cammino; una comunità che deve misurarsi sulle nuove sfide tecnologiche e ambientali ma anche sulle criticità sociali emergenti partendo dalle risorse esistenti per guardare avanti e proiettarsi in un futuro di cambiamento e di partecipazione consapevole;

Ritenuto, questo Sindaco, per quanto esposto, di avvalersi di soggetto esterno all'Amministrazione comunale con padronanza di conoscenze tecnico scientifiche altamente specialistiche, e capace di sostenere l'attuazione delle finalità di indirizzo politico insite nel programma di Governo in tema delle nuove sfide tecnologiche e ambientali, con particolare attenzione alle criticità sociali emergenti e visto il curriculum presentato dalla dottoressa Rita Scaringi e dal quale si evince il possesso dei titoli di studio e di consolidata esperienza e competenza tali da poter efficacemente coadiuvare il Sindaco nella propria attività di indirizzo politico atteso, peraltro, che la stessa vanta, tra l'altro, esperienza ultradecennale di docenza universitaria in materia di programmazione e organizzazione dei servizi, oltre che nelle materie proprie oggetto dell'incarico che, a seguire si definiscono:

- individuazione di modelli e metodologie organizzative, atte a facilitare ed accompagnare la transizione e le politiche ambientali;
- individuazione di modelli e metodologie organizzative semplici, accessibili e in grado di accompagnare i cittadini e gli uffici nella nuova fase di digitalizzazione ricercando il coinvolgimento attivo della comunità e valutando, anche la possibilità di armonizzare gli orari degli uffici e dei servizi a tutela dei soggetti più deboli e per favorire anche la partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica;
- individuazione di modelli e metodologie organizzative per una città più inclusiva e attenta alle fasce giovanili e alla popolazione universitaria di nuovo insediamento;
- supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientrante nelle materie sopraindicate e nelle competenze tecnico professionali dell'Esperto.

Precisato che al fine di assicurare il buon andamento della P.A. e in considerazione della delicatezza e della

complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, di partecipare al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'ente, con funzione strumentale rispetto a quella esercitata dal Sindaco; funzione di rapporto di natura fiduciaria e ad *intuitu personae*, per la quale l'ordinamento prevede deroghe rispetto all'ordinario conferimento di incarichi di consulenza previsto dal D. lgs n.165/2001 (cfr. Corte dei Conti sez. di Controllo per la Regione Siciliana - deliberazione n. 111/2025);

Precisato altresì che:

- il conferimento dell'incarico, di cui si discute non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, non attiene ad atti di gestione peraltro senza alcun obbligo di orario e che il rapporto con il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. C.C.);
- il Professionista incaricato svolgerà la sua attività presso la sede comunale per almeno n.04 (quattro giorni a settimana, in ogni caso, dovrà assicurare la sua presenza ogni qual volta il Sindaco ne ravvisi l'esigenza;
- il professionista svolgerà le sue prestazioni nel rispetto dell'allegato disciplinare e che lo stesso dovrà rendere dettagliata relazione esplicativa dell'attività prestata al fine di consentire al Sindaco di rimettere al Consiglio la relazione complessiva prevista dall'art.14 – 4° comma – della L.R. n.7/1992 e s.m.i;
- ai sensi dell'art.14, comma 5, della citata L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii “Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali” e che per il presente incarico detto compenso viene stabilito in €. 2.454,40 mensili lordi (IRAP e gestione separata INPS a carico dell'Ente come per legge) e ciò al di sotto dei limiti indicati all'art.14, comma 5, della L.R. n. 7/92 e s.m.i;
- l'Incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- l'incarico in oggetto rispetta il limite di cui al comma 2 dell'art. 14 e s.m.i;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 19/06/2025, resa ai sensi della normativa vigente e nella quale l'Incaricata dichiara che..... *la stessa in atto e nelle more di ricevere la certificazione ex art. 335, non ha notizie di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale, nonché dichiarazione, anch'essa resa ai sensi della vigente normativa, inerente l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (dichiarazioni acquisite e conservate in atti);*

Visto lo schema di disciplinare all.1) che fa parte integrante della presente determinazione;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

1. **Di conferire** alla dott.ssa Rita Scaringi (nata a Catania 30/04/1955) l'incarico di Esperto ex art.14 della L.R. n.7/92 e s.m.i, al fine di supportare il Sindaco per l'attuazione del programma di Governo in tema di sfide tecnologiche e ambientali, con particolare attenzione alle criticità sociali emergenti e con riferimento specifico a:

- individuazione di modelli e metodologie organizzative atte a facilitare ed accompagnare la transizione e le politiche ambientali;
- individuazione di modelli e metodologie organizzative semplici, accessibili e in grado di accompagnare i cittadini e gli uffici nella nuova fase di digitalizzazione ricercando il coinvolgimento attivo della comunità e valutando anche la possibilità di armonizzare gli orari degli uffici e dei servizi a tutela dei soggetti più deboli e per favorire anche la partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica;

- individuazione di modelli e metodologie organizzative per una città più inclusiva e attenta alle fasce giovanili e alla popolazione universitaria di nuovo insediamento;
- supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientrante nelle materie sopraindicate e nelle competenze tecnico professionali dell'Esperto.

2. Dare atto che:

- l'incarico come sopra conferito, avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco e avrà durata fino al 31/12/2025 con possibilità di proroga/rinnovo comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco ferma restando la possibilità di rinuncia in ogni momento a giudizio insindacabile del soggetto che attribuisce l'incarico;

- l'Incaricato svolgerà la sua attività presso la sede comunale per almeno n.04 (quattro) giorni a settimana, in ogni caso, dovrà assicurare la sua presenza ogni qual volta il Sindaco ne ravvisi l'esigenza, in relazione agli impegni derivanti dal presente contratto e lo stesso è tenuto a presentare report bimestrale sull'attività svolta e quindi relazione conclusiva a fine incarico, al fine di consentire al Sindaco di rimettere al Consiglio la relazione prevista dall'art.14 – 4° comma – della L.R. n.7/1992 e s.m.i;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o interrompere il presente procedimento per motivate ragioni, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte dell'Incaricato a qualsiasi forma di risarcimento, fatto salvo il compenso che dovrà essere corrisposto per l'attività fino al momento prestata;

- il compenso previsto per l'incarico di che trattasi, viene concordato fra le parti in € 2.454,40 mensili lordi (IRAP e gestione separata INPS a carico dell'Ente come per legge) e ciò al di sotto dei limiti indicati all'art.14- comma 5, della L.R. n. 7/92 e s.m.i;

- il conferimento del presente incarico ai sensi dell'art 14 della citata legge 7/92 non costituisce rapporto di lavoro con questo Ente, potendosi configurare come prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

- con il presente provvedimento viene rispettato il limite numerico degli incarichi posto dall'art 14 comma 2 - L.R. n.7/92 e s.m.i.;

- l'Incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

3. **Dare atto altresì che** l'Incaricata ha prodotto in data 19/06/2025 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara che.. *la stessa in atto e nelle more di ricevere la certificazione ex art.335, non ha notizie di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale, nonché dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi della normativa vigente (dichiarazioni entrambe acquisite e conservate in atti);*

4 **Dare atto altresì che** si applicherà la clausola risolutiva, nel caso in cui all'atto di acquisizione della certificazione ex art.335 e delle certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (queste ultime a richiesta degli Uffici) dovessero evidenziarsi condizioni differenti fa quelle dichiarate in autocertificazione

dal Professionista;

5. Approvare l'allegato disciplinare di incarico che regola i contenuti e le modalità di espletamento dell'incarico;

6. Demandare al Segretario Generale, n.q. di Dirigente Attuazione di Governo, la predisposizione della Determina di impegno di spesa e la definizione del disciplinare per come qui approvato;
7. Notificare il presente provvedimento all'interessato e trasmettere copia al Segretario Generale, ai Dirigenti e alle E.Q.;
8. Disporre per la pubblicazione all'albo online e al sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

Trapani, lì 19/06/2025

IL FUNZIONARIO
LORITO TANIA



II SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/06/2025



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Registro Generale n. _____

Registro Settore n. _____

DOTT.SSA RITA SCARINGI - DISCIPLINA DELL'INCARICO QUALE ESPERTO DI FIDUCIA DEL SINDACO (art. 14 della l.r. n. 7/92 e ss.mm.ii) PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO IN TEMA DELLE SFIDE TECNOLOGICHE E AMBIENTALI E DELLE CRITICITA' SOCIALI.

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ mese di _____

TRA

il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta (C.F. 80003210814) in relazione alle previsioni di cui all'art. 14 della l.r. 26/08/1992, successivamente modificata e integrata in ultimo con la L.r. 17/02/2021, n°5

E

la dott.ssa Rita Scaringi nata a Catania il 30/04/1955, residente in Trapani via Pitagora, 29 C.F: SCRRTI55D70C351E si stipula l'accordo di cui alla presente scrittura privata, per la cui migliore esplicitazione le parti

PREMETTONO

- Che con decreto del Sindaco n° _____ del _____ la dott.ssa Rita Scaringi nata a Catania il 30/04/1955 e residente in Trapani, via Pitagora 29, è stato incaricata quale Esperto di fiducia del Sindaco in tema delle sfide tecnologiche e ambientali con particolare attenzione alle criticità sociali emergenti in coerenza con le linee politiche attuative del programma di Governo del Sindaco;
- Che con il decreto sindacale, di cui sopra la durata dell'incarico è stata stabilita a decorrere dalla sottoscrizione delle parti e fino al 31/12/2025, con possibilità di proroga/rinnovo comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco, ferma restando la possibilità di rinuncia in ogni momento a giudizio insindacabile del soggetto che attribuisce l'incarico, con corrispettivo da corrispondere alla dott.ssa Rita Scaringi, come convenuto fra le parti, determinato in €. 2.454,40 mensili lordi (IRAP e gestione separata INPS a carico dell'Ente come per legge) e ciò nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui dell'art.14, comma 5, della citata L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii; precisando che l'incarico è risolto di diritto al cessare, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco o per il venir meno della fiduciarietà che sta a base del rapporto quale clausola risolutiva *ad nutum*;
- Che tra le parti s'intende ora stipulare e sottoscrivere apposito contratto, mediante scrittura privata, al fine di disciplinare i reciproci impegni ed obblighi.

Tutto ciò premesso tra le parti con la presente scrittura privata si stipula e si conviene, in uno con le premesse che ne costituiscono parte integrante per loro esplicita volontà, quanto segue:

ART. 1 - CARATTERE DELL'INCARICO

Il Sindaco della Città di Trapani affida alla dott.ssa Rita Scaringi nata a Catania il 30/04/1955 e residente in Trapani via Pitagora n 29, l'incarico di Esperto di fiducia del Sindaco in tema delle sfide tecnologiche e ambientali con particolare attenzione alle criticità sociali emergenti in coerenza con le linee politiche attuative del programma di Governo del Sindaco.

L'incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, in quanto comporta l'esplicazione, da parte del professionista incaricato, di prestazioni professionali di natura intellettuale, contrattualmente definite ed articolate, senza vincolo di subordinazione.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico di Esperto di fiducia del Sindaco in tema delle sfide tecnologiche e ambientali con particolare attenzione alle criticità sociali emergenti in coerenza con le linee politiche attuative del programma di Governo del Sindaco comporta l'obbligo per il professionista incaricato di rendere tutte le prestazioni e le attività di consulenza e di supporto operativo e funzionale nelle materie attribuite dalla legge alla competenza esclusiva del Sindaco e si occuperà di:

- individuazione di modelli e metodologie organizzative atte a facilitare ed accompagnare la transizione e le politiche ambientali;
- individuazione di modelli e metodologie organizzative semplici, accessibili e in grado di accompagnare i cittadini e gli uffici nella nuova fase di digitalizzazione ricercando il coinvolgimento attivo della comunità e valutando anche la possibilità di armonizzare gli orari degli uffici e dei servizi a tutela dei soggetti più deboli e per favorire anche la partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica;
- individuazione di modelli e metodologie organizzative per una città più inclusiva e attenta alle fasce giovanili e alla popolazione universitaria di nuovo insediamento;
- supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientranti nelle materie sopraindicate e nelle competenze tecnico professionali dell'Esperto.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI ESPLICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALE OBBLIGHI

L'Esperto incaricato, ai fini della esecuzione delle relative prestazioni professionali, gode di autonomia organizzativa ed operativa nel rispetto di quanto sarà concordato, in termini generali o particolari, con il Sindaco circa i tempi e le modalità di svolgimento delle prestazioni stesse sin d'ora stabilite in almeno n.04 (quattro) giorni a settimana; in ogni caso, dovrà assicurare la sua presenza ogni qual volta il Sindaco ne ravvisi l'esigenza, in relazione agli impegni derivanti dal presente contratto.

L'Esperto presenterà report bimestrale sull'attività svolta e quindi relazione conclusiva a fine incarico, al fine di consentire al Sindaco di rimettere al Consiglio la relazione prevista dall'art. 14 – 4° comma – della L.R. n.7/1992 e s.m.i.

ART. 4 - SUPPORTI MATERIALI E STRUMENTALI

Il professionista incaricato potrà svolgere le relative prestazioni nei locali comunali, utilizzando supporti materiali e strumentali disponibili.

E' fatto divieto di utilizzo delle autovetture destinate al servizio istituzionale tranne che quando in accompagnamento e con la presenza del Sindaco.

ART. 5 - SERVIZI ESTERNI

Non si ipotizzano esigenze di prestazioni professionali comportanti attività esterna tranne che in accompagnamento e con la presenza del Sindaco.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di cui al presente contratto è conferito a tempo determinato a decorrere dalla sottoscrizione del Disciplinare e fino al 31/12/2025 con possibilità di proroga/rinnovo comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco.

Detto incarico è risolto di diritto al cessare, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco o per il venir meno della fiduciarità a base del rapporto quale clausola risolutiva *ad nutum*. E' altresì in facoltà del professionista recedere dal rapporto in qualunque momento, previo preavviso da comunicare per iscritto prima della data indicata per il recesso.

ART. 7 - CORRISPETTIVO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

A titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali previste dal presente contratto e limitatamente al periodo temporale previsto, la Città di Trapani corrisponderà alla dottoressa Rita Scaringi l'importo per come concordato fra le parti e stabilito in €. 2.454,40 mensili lordi (IRAP e gestione separata INPS a carico dell'Ente come per legge) e ciò al di sotto dei limiti indicati all'art.14, comma 5, della L.R. n. 7/92 e s.m.i;



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Il compenso di cui al precedente comma sarà liquidato a cadenza bimestrale, previa acquisizione di regolare documento contabile e report sull'attività svolta, vistata dal Sindaco per la attestazione della regolarità delle relative prestazioni.

ART. 8 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando che il rapporto professionale non comporta alcun vincolo di subordinazione, il Sindaco verificherà la regolarità delle prestazioni professionali in relazione alla concreta attuazione delle direttive impartite e delle richieste formulate al professionista incaricato.

ART. 9 - RISULTATO E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Quanto formalmente prodotto dal professionista nel corso del rapporto, costituisce documentazione di supporto per le funzioni di competenza del Sindaco e resta di proprietà piena, esclusiva, perpetua ed illimitata della Città di Trapani.

L'Incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico ed in caso di non osservanza di tale obbligo, si applicherà la clausola risolutiva del rapporto di diritto e senza alcun avviso, stante che trattasi di rapporto *intuitu personae* e quindi basato sulla fiduciarietà, fatta salva la possibilità di richiedere al professionista ristoro per eventuali danni arrecati all'onorabilità e all'immagine dell'Ente.

ART. 10 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

La ritardata esecuzione delle prestazioni professionali previste dal presente contratto, darà luogo all'applicazione di una penale, qualora la prestazione avrebbe dovuto essere resa entro i termini perentori prefissati o derivanti dalla natura della pratica trattata o fissati dal Sindaco, e sempre che il ritardo dipenda esclusivamente da motivi imputabili al consulente/esperto. L'importo della penale verrà stabilito in relazione al danno subito e sarà detratto dal corrispettivo annuo, previa formale contestazione ed in caso di mancanza o inadeguatezza di giustificazioni da parte del professionista incaricato. I criteri procedurali di cui sopra saranno seguiti anche ai fini della risoluzione del rapporto per le inadempienze agli obblighi di cui ai superiori articoli e/o per gravi inadempienze con previsione di risoluzione del rapporto *ad nutum* nel caso in cui all'atto di acquisizione della certificazione ex art.335 e delle certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (queste ultime a richiesta degli Uffici) dovessero evidenziarsi condizioni differenti da quelle dichiarate in autocertificazione dal Professionista e/o per gravi inadempienze.

ART. 11 - SPESE RELATIVE AL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Eventuali spese derivanti dal presente contratto sono poste interamente a carico del professionista incaricato. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. In tal caso le spese restano interamente a carico della parte che richiederà la registrazione.

ART. 12 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Per quanto non previsto nel presente disciplinare le parti fanno rinvio alla normativa che disciplina la materia ed in particolare agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile nonché alle norme legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le competenze del Sindaco.

IL PROFESSIONISTA

IL SINDACO DI TRAPANI